

ALL'ON. COMMISSIONE GIUSTIZIA

PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

L'associazione Differenza Donna sottopone a codesta commissione le seguenti riflessioni che partono dall'esperienza di accoglienza e ospitalità di donne in fuga dalla violenza sessista nella dimensione pubblica e privata insieme ai loro figli.

I disegni di legge in discussione rilevano nell'attività di supporto e assistenza alle donne in uscita da situazioni di violenza, in quanto contengono proposte di modifica di disposizioni che hanno oggi un forte impatto sulla regolamentazione dell'affidamento dei figli minorenni, la previsione di visite protette, la limitazione della responsabilità genitoriale delle donne, la dichiarazione di adottabilità.

Dall'osservatorio dei centri antiviolenza emerge ancora sul territorio nazionale che le donne hanno paura di denunciare la violenza domestica perché costante è la minaccia di perdere i propri figli.

Questa minaccia non è solo del partner maltrattante, ma anche delle istituzioni, dei servizi sociali all'autorità giudiziaria civile e minore, dinanzi alle quali la violenza sessista rimane ancora invisibile.

In definitiva, malgrado le norme integrate dagli atti di diritto europeo e internazionale in materia, il sistema si accanisce contro quella che ancora è considerata "la devianza per eccellenza", vale a dire le donne che si ribellano alla violenza interrompendo la relazione e chiedendo protezione per sé e i figli.

In particolare, è importante considerare quanto segue:

le donne sono colpevolizzate se denunciano la violenza domestica che viene non riconosciuta e confusa con una situazione di conflitto coniugale, e sono punite dall'autorità giudiziaria nella logica per cui è la donna che sceglie di vivere una relazione con un uomo maltrattante e pertanto è lei inadeguata a fare la madre per principio, disconoscendo pertanto che la violenza domestica è un fenomeno strutturale e sociale che trova radici nel contesto storico della discriminazione di genere come emerge da tutti gli atti internazionali in materia.

si susseguono così provvedimenti fotocopia che sistematicamente sospendono la responsabilità genitoriale delle donne che chiedono aiuto alle autorità per sottrarre sé stesse e i figli ai maltrattamenti, sono colpevolizzate se i figli hanno paura di incontrare il papà attraverso le accuse di alienazione genitoriale rischiando anche di vedersi limitare fuori dei casi previsti dalla legge la propria genitorialità attraverso le misure della sospensione, della decadenza con l'allontanamento dei figli eseguito coattivamente cioè contro la volontà degli stessi minori e con l'uso della forza FISICA, non consentito neppure nell'esecuzione mobiliare e immobiliare nel nostro ordinamento

ciò, peraltro, pur dinanzi alla comprovata assenza della relazione padre-figli: per ristabilire una relazione che non c'è, perché per lo più minata dalla violenza del genitore rifiutato, i minori sono sottoposti a veri e propri trattamenti psicoterapici obbligatori

è alimentato un contesto giudiziario di classe, costoso in ogni sua fase, che costringe le donne ad esercitare un diritto di difesa dimezzato. Ciò si aggrava per le donne straniere alle quali mai viene garantito il diritto all'interprete e alla traduzione e alla mediazione transculturale

Particolarmente preoccupante è la limitazione della genitorialità fino alla decadenza e avvio del procedimento che si definisce con l'adozione nei confronti delle donne particolarmente vulnerabili dal punto di vista economico, sociale, ancor più se straniere o rom-sinti o camminanti. Numerose sono le richieste di supporto che ci provengono dalle rappresentanze diplomatiche dei paesi di origine delle donne che sono sottoposte a questi trattamenti discriminatori.

Chiediamo quindi che nel lavoro di sintesi che si impone dinanzi ai disegni di legge in discussione si assicurino quanto segue:

- **la centralità dell'ascolto dei minori, quindi sosteniamo le modifiche che ne ribadiscono l'obbligatorietà con divieto di delega a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, con ricorso ove necessario alle modalità protette già previste in sede penale che garantiscono anche la partecipazione delle parti nel contraddittorio;**
- **sosteniamo le disposizioni che nella regolamentazione dell'affidamento dei minori privilegiano la continuità affettiva e la stabilità del minore rispetto al genitore protettivo;**
- **primario parametro è la tutela dell'incolumità psicofisica del minore da valutarsi alla stregua dei fatti, delle condotte e delle dichiarazioni del minore in merito al rifiuto di incontrare il genitore ;**
- **non possono trovare spazio in un ordinamento democratico assunti, come quelli che si leggono nelle consulenze tecniche in tema di valutazione genitoriale, per i quali "i fatti non interessano, rilevano i vissuti", questo è solo un escamotage di occultamento della violenza domestica.**

Non si può far finta che la famiglia non si sia sciolta, non si può fingere che non ci sia violenza, ma si deve proteggere dalla violenza sessista e domestica preservando le relazioni di cura esistenti fuori dei paradigmi genitoriali astratti e modellati da soggetti terzi.

Sosteniamo le disposizioni che restituiscono centralità agli ordinari mezzi di prova: al giudice non devono interessare le valutazioni psicologiche dei fatti e dei comportamenti mediate dai sedicenti esperti psicoforensi.

Chiediamo di garantire il diritto all'interprete e alla mediazione per una lettura della genitorialità in un'ottica transculturale.

Sosteniamo il divieto di consulenze tecniche d'ufficio e qualsivoglia altra valutazione osservazione delegata a soggetti individuati tra gli operatori dei servizi socioassistenziali del territorio che abbiano ad oggetto la personalità l'idoneità le capacità genitoriali, in un'ottica di visione sistematica che ha condotto già l'ordinamento a escludere perizie per stabilire **il carattere e la personalità e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche** (cfr. art. 220 c.p.p.).

Sosteniamo altresì con forza le disposizioni che rendono concreto il divieto di mediazione nei casi di violenza sancito dall'articolo 48 Conv. Istanbul.

Sosteniamo tutte quelle disposizioni che promuovono il principio del cosiddetto **safety first** derivante dall'articolo 31 Conv. Istanbul: ossia garanzia della sicurezza, della tutela dell'incolumità psicofisica delle donne e dei figli minorenni al primo posto, sottolineando la necessità di disciplinare in modo rigoroso le modalità di visite genitoriali protette. V'è una responsabilità dei servizi a ciò delegati che non può essere elusa ancora.

Tutte le figure che l'ordinamento prevede a supporto e protezione dei diritti e degli interessi dei minori tutori e curatori speciali necessitano di una **formazione dedicata e centrata sui diritti dei minori stessi**: in particolare la figura del curatore speciale non può esaurirsi nella mera adesione al *dictum* dell'autorità giudiziaria, da cui nei fatti dipende la nomina nei procedimenti, ma deve mettersi in ascolto dei minori di cui ha la rappresentanza processuale, ciò non accade, la volontà e le richieste dei minori rimangono ancora mute a causa dell'assenza di un meccanismo trasparente di conferimento degli incarichi e di un'insufficiente formazione sulla peculiarità della figura.

Sosteniamo le modifiche che intendono superare i limiti dell'informalità del rito camerale, nel rispetto dei principi del giusto processo: contraddittorio, diritto di difesa, ragionevole durata del procedimento, limitazione dei poteri officiosi dell'A.G. e scansione rigorosa delle fasi e degli atti processuali, nel quadro di un più radicale ripensamento e superamento dell'autorità giudiziaria minorile.

In definitiva poniamo all'attenzione di questa commissione la necessità di approfondire e di interrogarsi sulla visione delle relazioni familiari che si intende perseguire.

Sosteniamo una visione che promuova la responsabilità condivisa della cura e dell'accudimento, ma superando il formalistico richiamo alla parità che **ignora le disparità sostanziali** che ancora vivono le donne della dimensione privata compresa nell'esercizio della propria genitoriali e ciò in modo trasversale alle condizioni economiche e culturali tanto da vedersi come costantemente inibita l'autodeterminazione attraverso il continuo e antico ricatto della sottrazione dei figli.

Chiediamo pertanto da parte di tutti gli onorevoli coinvolti nella discussione di questi disegni di legge il superamento di paradigmi culturali che inquadrano la crisi e lo scioglimento della famiglia nella logica del conflitto e della prevaricazione logiche che si traducono in una prevaricazione concreta che le donne in particolare subiscono in termini economici e psicologici fino alla fine.

A tal fine DIFFERENZA DONNA ritiene non più procrastinabile il superamento di un diritto delle relazioni familiari che segua logiche punitive e stigmatizzati nei confronti dei soggetti più vulnerabili dal punto di vista socioeconomico.

È necessario in questa prospettiva ridisegnare il sistema di servizi socioassistenziali, rafforzando economicamente e superando la precarietà che comporta la perdita di indipendenza, autorevolezza e autonomia di giudizio degli operatori e operatrici che lavorano con contratti a singhiozzo.

È da accantonare la logica del controllo della normalizzazione e riscoprire il valore delle relazioni del mettersi in ascolto, non può immaginarsi una riforma in tema di affidamento dei minori concretamente rispondente ai bisogni della nostra società se non si parte dalla consapevolezza, dall'autocritica del sistema dei servizi territoriali che coadiuvano l'autorità giudiziaria con conseguente abbandono di tutte le pratiche che sottovalutano, giustificano, occultano la violenza maschile nei relazioni familiari contro le donne e contro i loro figli e che in luogo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno godimento dell'uguaglianza puniscono la fragilità e la povertà colpendo i legami affettivi.

Dott.ssa Elisa Ercoli, Presidente dell'Associazione Differenza Donna-Aps

Avv. Teresa Manente, responsabile ufficio legale Associazione Differenza Donna- Aps

Avv. Ilaria Boiano, ufficio Legale Associazione Differenza Donna- Aps